

ALT ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

DEFINIZIONE MONTE ORE SCUOLA PRIMARIA

- IL MONTE ORE ANNUALE **PER TUTTI GLI ALUNNI DALLE CLASSI PRIME ALLE TERZE È DI 891 ORE** (27 ORE SETTIMANALI MOLTIPLICATE PER 33 SETTIMANE DI SCUOLA),
 - **PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE 957 ORE** (27 ORE + 2 ORE DI EDUCAZIONE FISICA= 29 ORE)
- LA SCUOLA PRIMARIA, IN QUANTO SCUOLA DELL'OBBLIGO, NON AMMETTE ASSENZE DALLE LEZIONI SE NON PER MOTIVATE RAGIONI DI FAMIGLIA O DI SALUTE.
- PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, LE ASSENZE EFFETTUATE NON DEVONO PREGIUDICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI COMPETENZE, DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, NÉ LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO.

SCUOLA PRIMARIA DALLA CLASSE PRIMA ALLA TERZA

Scuola primaria	N° ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di presenze (75%)	N° massimo di assenze (25%)
Il limite massimo di assenze non deve superare il 25% del monte ore personalizzato	27 ore	891 ore	668 ore	223 h (41 giorni)

SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE E QUINTE

Scuola primaria	N° ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di presenze (75%)	N° massimo di assenze (25%)
Il limite massimo di assenze non deve superare il 25% del monte ore personalizzato	29 ore	957 ore	718 ore	239 h (41 giorni)

DEFINIZIONE MONTE ORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola primaria	N° ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di presenze (75%)	N° massimo di assenze (25%)
Il limite massimo di assenze non deve superare il 25% del monte ore personalizzato	30 ore	990 ore	743 ore	247 h (41 giorni)

VERIFICA VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E DEROGHE

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

- Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe/interclasse, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti e inseriti nell'art. 38 del Regolamento di Istituto, Delib. n 34 del 29 giugno 2022., procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.
- Si precisa che il calcolo delle assenze viene effettuato a partire dal giorno di inizio delle attività didattiche (data di inizio delle lezioni) alla data di termine delle lezioni- mese giugno.
- Il computo viene fatto in ore e tiene conto anche dei ritardi e delle uscite anticipate.

LEGGE 159/2023 OBBLIGO SCOLASTICO DEL 13 NOVEMBRE 2023

- **il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. tutte le giustifiche poste alla base delle deroghe per la validazione dell'anno scolastico, presenti all'art. 38 del regolamento di istituto, costituiscono valida giustificazione.**
- **Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.**
- **Se neanche l'ammonizione del sindaco produce effetto, si procede alla segnalazione al tribunale dei minori.**
- **Costituiscono elusione dell'obbligo di istruzione anche la mancata o discontinua frequenza senza giustificati motivi. Si considera evasione scolastica la mancata iscrizione dei minori in obbligo scolastico.**

CODICE PENALE

- **nel 2023 è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).**

nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “non ha altresì diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.